



COMUNE DI CROGNALETO
(Provincia di Teramo)

UFFICIO TECNICO

REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

(Approvato con delibera di C.C. n. ____ del _____)

--INDICE --

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

- Art. 1 FINALITÀ DELLE NORME
Art. 2 COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

TITOLO II - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

- Art. 3 SEPOLTURA
Art. 4 TRASPORTO PER ALTRI COMUNI
Art. 5 TRASPORTO PER ALTRI STATI
Art. 6 TRASPORTO DI CENERI E RESTI

TITOLO III - IL CIMITERO

- Art. 7 IL CIMITERO
Art. 8 AMMISSIONE NEL CIMITERO
Art. 9 CUSTODIA

Art. 10	CAMPI DI INUMAZIONE
Art. 11	CAMERA MORTUARIA
Art. 12	OSSARIO
Art. 13	DISCIPLINA D'INGRESSO
Art. 14	DIVIETI

TITOLO IV – OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 15	INUMAZIONE E TUMULAZIONE
Art. 16	ESUMAZIONE
Art. 17	ESTUMULAZIONE
Art. 18	CREMAZIONE
Art. 19	AUTORIZZAZIONI
Art. 20	SERVIZI GRATUITI

TITOLO V – CONCESSIONI

Art. 21	CARATTERE DEMANIALE DELLA CONCESSIONE
Art. 22	DURATA DELLA CONCESSIONE
Art. 23	MODALITÀ DI CONCESSIONE
Art. 24	TIPI DI CONCESSIONE
Art. 25	DECADENZA DELLA CONCESSIONE
Art. 26	PRONUNCIA DI DECADENZA

TITOLO VI – CONCESSIONE DI LOCULI E OSSARI

Art. 27	CONCESSIONE DI LOCULI E OSSARI
Art. 28	SCADENZA
Art. 29	RETROCESSIONE DEI LOCULI

TITOLO VII – CONCESSIONE DI AREE

Art. 30	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
Art. 31	DESTINATARI DELLA CONCESSIONE
Art. 32	CONDIZIONI PER IL RILASCIO

Art. 33	TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE
Art. 34	ESTINZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE
Art. 35	DIRITTO D'USO
Art. 36	OBBLIGO DEI CONCESSIONARI
Art. 37	REINTEGRA IN POSSESSO PER PUBBLICA UTILITÀ
Art. 38	RINUNCIA DI AREA PER SEPOLTURA
Art. 39	RINUNCIA DI AREA CON MANUFATTO
Art. 40	COINTESTAZIONI
Art. 41	RATEIZZAZIONI

TITOLO VIII – NORME TECNICHE

Art. 42	PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE
Art. 43	MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE
Art. 44	DISPOSIZIONI PER I LAVORI ALL'INTERNO DEI CIMITERI
Art. 45	RESPONSABILITÀ DEI CONCESSIONARI
Art. 46	RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO
Art. 47	INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI
Art. 48	VIGILANZA
Art. 49	OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI ADDETTI ALLA VIGILANZA
Art. 50	COMPORAMENTO ALL'INTERNO DEI CIMITERI

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORI

Art. 51	SANZIONI
Art. 52	REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
Art. 53	RINVIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e norme

Le norme del presente Regolamento sono attuate nell'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27/07/1934 n. 1265 e delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 e s.m.i.

Esse sono dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione e intendono disciplinare i servizi che in ambito comunale sono relativi alla Polizia Mortuaria quali la destinazione e il trasporto dei cadaveri o parti di essi, la costruzione, l'ampliamento, la custodia e gestione del cimitero, la concessione di manufatti e aree per la realizzazione di sepolture private nonché la loro vigilanza, la tumulazione, la cremazione e tutte le operazioni inerenti alla cessazione della vita e alla custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze e responsabilità

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, o suo delegato, in virtù di quanto stabilito dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune.

I servizi di polizia mortuaria sono gestiti dal Comune con le funzioni e le forme individuate dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

TITOLO II

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 3 – Sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art.74 del DPR n. 396 del 3/11/2000, sulla base dell'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile. Per quanto attiene alla sepoltura dei resti abortivi e dei feti si fa riferimento specifico al DPR 285 del 10/09/90 - art. 7 comma 2-3-4- e art. 50 comma 1 e s.m.i..

Art. 4 - Trasporto per altri Comuni

Il trasporto di salme e resti in un cimitero di altro comune è autorizzato dal Sindaco o suo delegato con decreto da comunicarsi al Sindaco del Comune dove deve avvenire la sepoltura e ai Sindaci dei comuni intermedi quando in essi si sosta per il tributo di speciali onoranze.

Art. 5 - Trasporto per altri Stati

Il trasporto di salme per e da un altro stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937 approvata con R.D. 01/07/1937 n.1379 o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR n.285/90, nel secondo caso quelle di cui all' art. 29 del medesimo.

Art. 6 - Trasporto di ceneri e resti

Per il trasporto di ceneri e resti mortali valgono le stesse disposizioni eccetto le misure precauzionali igieniche stabilite per le salme.

TITOLO III IL CIMITERO

Art. 7 - Il cimitero

Il Comune garantisce il permesso di seppellimento ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie (R.D. 27/07/1934 n.1265) nel cimitero Comunale, comprensivo degli ampliamenti.

Art. 8 - Ammissione nel cimitero

E' vietato il seppellimento di cadaveri in un luogo diverso dal cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli artt.101 e seguenti del DPR 285/90.

Nel cimitero sono ricevute e tumulate senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione:

- a) le salme di persone morte nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avevano al momento della morte la propria residenza nel comune di Crognaleto;
- b) indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono ricevute le salme delle persone aventi diritto al seppellimento in sepolture private nel cimitero;
- c) le salme delle persone già residenti a Crognaleto, ma alle quali era stata disposta la residenza presso altro comune perché ospiti presso case di cure o di riposo;
- d) le salme delle persone che, pur non avendo la residenza a Crognaleto al momento della morte, annoverano tra quelle tumulate nel cimitero le salme di parenti entro il secondo grado o che debbano essere ricongiunte con la salma del coniuge;
- e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Art. 9 – Custodia

Nel cimitero non è assicurato il servizio di custodia. Il Comune, attraverso la vigilanza effettuata dall'UTC e dai funzionari di Polizia Municipale, ognuno per le proprie competenze, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o cose. L'Ente non assume responsabilità, per

atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, a mezzo di strumenti messi a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo improprio

Art. 10 - Campi d'inumazione

A norma dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/34 n.1265, i cimiteri sono dotati di campi comuni destinati alle inumazioni le cui misure e caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone l'art. 68 del DPR 285/90.

Art. 11 - Camera mortuaria

Il Cimitero non dispone di Camera Mortuaria.

Art. 12 – Ossario

Il personale addetto al servizio cimiteriale deve mantenere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere i resti provenienti dalle esumazioni ordinarie o dalle estumulazioni e cremazioni quando non venga richiesta dai familiari altra destinazione.

Art. 13 - Disciplina d'ingresso

- 1) I cimiteri sono aperti al pubblico tutti i giorni compresi i festivi senza limiti di orario. Ogni variazione d'orario sarà comunicata tramite avviso affisso all'albo del cimitero e stabilito dal Sindaco.
- 2) Per chi ha difficoltà deambulatorie e per le operazioni di carico e scarico è consentito l'accesso con automezzi.

Art. 14 – Divieti

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo e, in particolare:

- a) effettuare coltivazioni di fiori e arbusti nelle tombe dei defunti esternamente al perimetro dell'area in concessione;
- b) sfregiare o danneggiare i muri, i monumenti, le lapidi e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi;
- d) gettare fiori e rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- e) calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi;

Il personale addetto alla vigilanza è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

TITOLO IV OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 15 - Inumazione e Tumulazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private.

Sono comuni le inumazioni in campo comune della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, effettuate ogni qualvolta non viene richiesta una sepoltura privata, e quelle di resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni.

Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a dieci anni effettuate in aree in concessione. Per tumulazione si intende la deposizione del feretro, la collocazione di cassette contenenti i resti mortali e di urne cinerarie in opere murarie (loculi, tombe, cappelle, ossari individuali) nel rispetto degli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

Art. 16 – Esumazione

Le esumazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Le esumazioni ordinarie sono eseguite d'ufficio dopo almeno un decennio dalla inumazione. Tali operazioni sono effettuate previo avviso inviato ai parenti più prossimi e/o mediante apposito avviso esposto nella bacheca cimiteriale almeno 6 mesi prima.

Le fosse liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni o se necessario occupate ai fini della pubblica utilità.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite prima del prescritto turno di rotazione nei seguenti casi:

- a. su ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
- b. per volontà privata, previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato, per trasferimento ad altra sepoltura o per cremazione. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza di personale medico e tecnico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L. qualora ritenuto necessario.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- quando si tratti di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e quando il Dirigente medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L. dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 17 – Estumulazione

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:

- a. sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato;
- b. sono estumulazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza della concessione.

I feretri sono estumulati a cura di ditta autorizzata; le operazioni di estumulazione sono coordinate dall'UTC in accordo con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 86,87,88 e 89 del D.P.R. 285/90 e preventivamente autorizzate dal Sindaco.

Art. 18 – Cremazione

Per tutto ciò che contempla la cremazione si fa riferimento alla Legge 30 Marzo 2001 n°130 ed agli artt.79-80-81 del DPR 285/90. Fino a quando il Comune non disporrà di un impianto di cremazione, si avvarrà dell'impianto più vicino o di quello scelto dagli interessati.

Art. 19 – Autorizzazioni

Per tutte le altre operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione o estumulazione in loculi, ossari e tombe di famiglia sono necessarie le autorizzazioni dell'UTC le quali verranno rilasciate previa richiesta all'ufficio competente e pagamento delle tariffe vigenti.

Art. 20 - Servizi gratuiti

Ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del D.L. 27/12/2000 convertito in legge 28/02/01 n. 26 i servizi di cremazione, inumazione ed esumazione sono gratuiti nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

TITOLO V CONCESSIONI

Art. 21 - Carattere demaniale della concessione

- 1) La concessione non dà diritto alla proprietà. Ai sensi dell'art. 92 comma 4 del DPR 285/90 è vietato cedere a terzi il diritto di sepoltura, per qualsiasi titolo o causa.
- 2) In caso di decesso del concessionario la concessione passerà all'erede o agli eredi i quali sono tenuti a darne comunicazione scritta all'ufficio competente chiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e, se sono più di uno, designando uno fra essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti alla concessione stessa. In mancanza della richiesta di uno degli aventi diritto o della nomina di un rappresentante il Comune provvederà d'Ufficio addebitando la spesa a tutti gli eredi con obbligo solidale tra loro.

Art. 22 - Durata della concessione

Le concessioni di durata superiore a 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 21.10.1975 n.803 saranno revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma.

Le concessioni rilasciate dopo l'entrata in vigore del suddetto DPR hanno validità temporanea di anni 99 salvo rinnovo.

Art. 23 - Modalità di concessione

La concessione è regolata da un atto la cui istruttoria è affidata all'Ufficio Tecnico comunale.

L'atto viene sottoscritto dal concessionario per accettazione e quindi registrato nelle forme di legge. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa deliberata dagli organi comunali e vigente al momento del rilascio.

Le spese relative alla stipula e registrazione dell'atto sono a carico del concessionario.

Art. 24 - Tipi di concessione

Le concessioni cimiteriali previste nel cimitero di Crognaleto, a seconda del tipo di sepoltura, sono: - aree per cappelle gentilizie ed edicole isolate e/o unite; - aree per inumazione; - loculi; - ossari.

Art. 25 - Decadenza della concessione

La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:

- a. quando non si sia provveduto alla realizzazione dell'opera entro i termini fissati. (vedi art. 34).
- b. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono tale da esserne compromessa la staticità o da recare pregiudizio alla stabilità delle tombe vicine e non siano state eseguite dal concessionario le opere necessarie;
- c. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

Art. 26 - Pronuncia di decadenza

La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto, se reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e presso il cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi. Trascorso tale termine, ove non ricorrano circostanze che giustifichino il rinvio, il dirigente dichiarerà la decadenza della concessione con atto da notificarsi nei modi di cui sopra ai concessionari o ai suoi eredi. Tale atto dovrà essere pubblicato ed esposto per 90 gg all'albo comunale e presso il cimitero.

Il Comune provvederà a liberare dalle salme o dai resti il manufatto che tornerà nella sua piena disponibilità.

I resti saranno sistemati nell'ossario comune. Le salme non completamente mineralizzate saranno inumate per cinque anni nella fossa comune.

Il Comune ha facoltà di demolire i manufatti dei quali è rientrato in possesso a seguito della decadenza della concessione, oppure riassegnarli ai sensi dell'art. 40

TITOLO VI CONCESSIONE DI LOCULI E OSSARI

Art. 27 – Concessioni di loculi e ossari

La concessione di loculi cimiteriali e ossari viene rilasciata per la durata di 30 a far data dalla data di tumulazione della salma.

Il Comune può rilasciare la concessione di loculi e ossari a privati secondo la graduatoria formulata in base all'ordine cronologico di acquisizione delle domande al protocollo generale del Comune, complete del versamento della rata di acconto.

I cittadini residenti, non titolari di concessione perpetua, possono chiedere la concessione decennale di loculi comunali nel vecchio cimitero, dietro pagamento di apposito canone annuale deliberato dalla Giunta Comunale. La concessione può essere rinnovata alla scadenza per un massimo di 2 volte.

Art. 28 – Scadenza

Il Comune dovrà comunicare al concessionario la data di scadenza della concessione mediante avviso affisso all'Albo Pretorio, nonché presso il cimitero e sul monumento funerario dodici mesi prima della scadenza.

Il concessionario dovrà prendere accordi con il Comune per la relativa operazione di estumulazione, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico con spese a proprio carico.

In mancanza l'estumulazione sarà eseguita d'ufficio e i resti provenienti dalla estumulazione saranno sistemati nell'ossario comune e il loculo tornerà nella disponibilità del Comune.

Qualora non fossero reperibili parenti entro il 3° grado l'onere sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 29 Retrocessione di loculi

La concessione non dà diritto alla proprietà del loculo ma soltanto all'uso ai fini della sepoltura con l'esplicito divieto di trasferimento ad altri di tale diritto sia a titolo oneroso che gratuito.

È facoltà del concessionario, prima dello scadere della concessione, restituire il loculo al Comune. In tal caso al concessionario sarà restituita una somma pari ad una percentuale sul prezzo vigente dei loculi analogamente posizionati, che di seguito si riporta:

- 1) per le retrocessioni che avvengono nei cinque anni dalla concessione: 90% della tariffa della concessione in vigore;

- 2) per le retrocessioni che avvengono tra il 6° ed il 10° anno dalla concessione:75% della tariffa della concessione in vigore;
- 3) per le retrocessioni che avvengono tra l'11° ed il 30°anno dalla concessione:60% della tariffa della concessione in vigore;
- 4) Oltre il 30° anno: 50% della tariffa della concessione in vigore.

TITOLO VII CONCESSIONE DI AREE

Art. 30 Concessioni di aree

La concessione delle aree per le edicole e le cappelle funerarie è rilasciata per la durata di 99 anni. L'assegnazione avviene seguendo la graduatoria stilata in base all'ordine cronologico di acquisizione delle domande al protocollo generale del Comune complete del versamento della rata di acconto.

Art. 31 - Modalità di assegnazione

Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso novantanovenale di aree per la costruzione, a spese dei concessionari, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività. Nel Comune di Crognaleto, ove regolamentato, sono previste tre tipologie: aree da mq. 20, 25 e 12.

La richiesta deve essere inoltrata all'Ufficio Tecnico del Comune.

Il richiedente dovrà dichiarare la residenza nel Comune di Crognaleto.

L'Ufficio Tecnico provvederà ad inserirla nella relativa graduatoria.

Le graduatorie sono predisposte in relazione al tipo di area richiesta (mq.).

La graduatoria è formulata in base all'ordine cronologico di acquisizione delle domande al protocollo generale del Comune complete di versamento di acconto.

Pertanto, ogni qualvolta c'è disponibilità, le aree verranno assegnate utilizzando la graduatoria suddetta.

Il Comune ha la facoltà di concedere aree per sepolture, per la tumulazione delle salme di una o più persone anche appartenenti a Enti, Corporazioni, Fondazioni, Comunità, Istituti, Associazioni e simili che hanno dato lustro e/o che hanno compiuto opere di bene per la comunità, etc.; tale assegnazione avverrà con atto di Giunta Municipale utilizzando con priorità le aree con manufatti esistenti di cui all'art.40.

Art. 32 - Destinatari della concessione

Le aree per sepolture private possono essere concesse: a.

a una o più persone;

b. a enti, corporazioni, fondazioni, comunità, istituti e associazioni.

Art. 33 - Condizioni per il rilascio

Condizione necessaria per il rilascio della concessione è la non titolarità di altre sepolture private. Tale obbligo può essere derogato nell'eventualità che il richiedente sia Ente, Corporazione, Fondazione, Comunità, Istituto, Associazione o simili, nel caso che il normale avvicendamento conseguente alla mineralizzazione non renda una sufficiente riserva di posti. Il concessionario è tenuto a restituire la concessione precedente al momento del trasferimento della salma nella nuova sepoltura.

Art. 34 - Tempi di realizzazione delle opere

Una volta ottenuta la concessione l'interessato dovrà presentare al Comune, entro sei mesi dalla sottoscrizione della stessa, il progetto redatto in triplice copia dell'opera che intende realizzare (tale termine potrà essere prorogato una sola volta per 12 mesi).

Il concessionario deve ultimare l'opera, completa in ogni sua parte compresi tutti i rivestimenti, entro 12 mesi dal rilascio del permesso di costruire, pena la decadenza del permesso a costruire (tale termine potrà essere prorogato una sola volta per 12 mesi).

Tale regola si applica anche per i manufatti da ultimare, già edificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ivi compresi quelli da ristrutturare.

L'Amministrazione procederà all'accertamento dell'ultimazione dei lavori nei termini di cui di sopra, alla verifica della conformità dell'opera al progetto approvato e al rilascio di tutti gli atti necessari per l'uso del monumento funerario.

Nel caso di premorienza del Concessionario la concessione sarà trasferita agli eredi che ne fanno richiesta.

La revoca comporta l'acquisizione al patrimonio del Comune delle opere edilizie eventualmente realizzate ai sensi dell'art. 953 del c.c. .

Art. 35 - Estinzione del diritto di superficie

Il diritto di realizzare una costruzione su demanio comunale, ai sensi dell'art. 952 del c.c. non è suscettibile di possesso. Il diritto di consistenza reale è temporaneo in quanto ha la stessa limitata durata della concessione del bene demaniale su cui insiste il manufatto e si estingue, a norma dell'art. 953 del c.c., con la revoca della concessione o per la scadenza del termine di durata della stessa con conseguente incremento per accessione della proprietà del Comune.

Art. 36 - Diritto d'uso

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e ai suoi parenti e affini entro il terzo grado, salvo deroga verso altre persone menzionate al momento della concessione. Si possono tumulare salme di altre persone solo in modo provvisorio per un periodo inferiore a 5 anni e solo in caso che il Comune non possa offrire altro tipo di tumulazione, e previa autorizzazione del Comune.

Negli spazi di sepolture concesse a enti, corporazioni ed Istituti si possono tumulare solo le salme di persone ad esse iscritte o di essi facenti parte.

Art. 37 - Obbligo dei concessionari

Il concessionario deve mantenere a sua cura e spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione e di decoro, adeguato al luogo sacro, i manufatti realizzati.

Art. 38 - Reintegra in possesso per pubblica utilità

E' facoltà del Comune ritornare in possesso di qualunque area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, e per qualunque altra ragione di sicurezza, viabilità o interesse pubblico. Verificandosi questo caso il Comune assegnerà al concessionario altra area o altro manufatto, provvedendo a far eseguire a sue spese la ricostruzione dell'opera e il trasporto delle salme e dei resti mortali.

Art. 39 - Rinuncia di area per sepoltura

Nel caso un concessionario di area per sepoltura privata, prima di aver realizzato il manufatto, non vi abbia più interesse, può restituirla al Comune previo rimborso della somma pagata al momento della concessione, al netto della penale del 30% sull'importo versato.

Art. 40- Rinuncia di area con manufatto

Il Comune può rientrare in possesso, a seguito di rinuncia, di area per sepoltura privata su cui insiste un manufatto completamente realizzato da formalizzare attraverso atto di G.C. dopo aver individuato, con la procedura di cui al successivo 3° comma, il nuovo concessionario.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 39, l'Amministrazione comunale pagherà al concessionario la minor somma tra quanto speso per la realizzazione del manufatto, come da documentazione (fatture) che il concessionario dovrà esibire al termine dei lavori di costruzione, rivalutato secondo gli indici ISTAT, e l'aumento di valore che sarà stimato dal l'Ufficio Tecnico Comunale al momento della riconsegna del manufatto, ferma rimanendo la facoltà per l'Amministrazione, tramite determina dirigenziale, di ordinare la demolizione dell'opera a cura e spese del concessionario e qualora questo non vi provveda la demolizione avverrà a cura dell'amministrazione e a spese del concessionario.

Il suolo e il manufatto presente su di esso, di cui al precedente punto, sarà offerto in concessione, tramite avviso scritto da inviare con lettera raccomandata a chi risulta essere nella graduatoria degli aventi diritto già esistente. I medesimi entro e non oltre il termine perentorio di 30 gg. dovranno comunicare all'Amministrazione comunale la propria disponibilità in merito a quanto anzidetto. Il nuovo concessionario corrisponderà all'Amministrazione comunale un canone che comprenderà oltre a quanto già previsto nel tariffario, (limitatamente a ciò che concerne il canone previsto per la concessione di area) anche il valore delle opere che l'Amministrazione avrà corrisposto al precedente concessionario. Nel caso in cui nessuno dei soggetti in graduatoria farà richiesta di concessione dell'area

con manufatto si provvederà ad un avviso pubblico rivolto a tutta la cittadinanza e nel caso nessuno degli aventi diritto ne faccia richiesta entro 30 gg. si procederà alla demolizione a spese del precedente concessionario e l'area sarà assegnata rispettando la relativa graduatoria dei richiedenti.

Art. 41 – Cointestazioni

- 1) L' assegnatario di area per sepoltura privata può, prima che sia stato regolarizzato l'atto di concessione, chiedere la cointestazione dell'area a favore di qualsiasi altra persona o famiglia in modo da realizzare in società la sepoltura.
- 2) Il concessionario di un'area, con o senza manufatto, può chiedere la contestazione solo a favore di parenti entro il 3° grado.

Art. 42 - Rateizzazioni

E' facoltà del Comune consentire, applicando gli interessi vigenti al momento, per un massimo di 18 mesi, il pagamento rateale. L'interessato dovrà provvedere alla richiesta di rateizzazione specificandone il numero e la scadenza, presentando apposita polizza fideiussoria.

TITOLO VIII NORME TECNICHE

Art. 43 - Progettazione e costruzione di sepolture private

La costruzione dei manufatti cimiteriali potrà avvenire solo dopo il rilascio del relativo permesso di costruire la cui domanda in carta legale, unitamente al progetto in triplice copia, dovrà essere presentata dal concessionario, erede o avente causa, entro sei mesi dalla stipula del contratto di concessione dell'area, pena la decadenza della concessione stessa (tale termine potrà essere prorogato una sola volta per 12 mesi).

I progetti dovranno essere redatti da un Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito edile regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali.

CAPPELLE GENTILIZIE

- I singoli progetti di costruzione di cappelle gentilizie debbono essere approvati dal Dirigente incaricato del Settore Edilizia Privata osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1990 n. 285, D.P.R. 380/99, D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento. Dovranno inoltre essere rispettate le norme igieniche previste nel Regolamento Edilizio.
- Non sono ammessi varianti in corso d'opera comportanti modifiche della superficie utile, pena decadenza del permesso di costruire.

- Le suddette varianti, classificate essenziali, devono essere richieste e concesse prima dell'esecuzione dei relativi lavori e comportano il rilascio di permesso di costruire con l'indicazione di nuovi termini di inizio e fine lavori. La fine dei lavori dovrà essere comunicata al Comune e dotata di collaudo strutturale, dichiarazione autentica del Direttore dei Lavori sul rispetto delle norme igieniche, urbanistiche e della rispondenza del manufatto al progetto approvato.
- Qualsiasi variante non essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo e secondo comma.
- La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

– Altezza delle costruzioni

L'altezza di cappelle ed edicole funerarie non deve superare i 5,00 metri.

Per altezza si intende la differenza di quota tra il piano stradale e la linea inferiore di gronda del tetto misurata in adiacenza al paramento esterno del fronte.

Nel caso di copertura a falde inclinate la relativa pendenza non deve superare il limite del 35%. Tale prescrizione si applica anche al caso di falde costituite dal solo manto di copertura su sottostante solaio piano.

Nel caso di copertura a falde curvilinee per altezza delle costruzioni si intende la media delle altezze dei singoli fronti. L'altezza di ciascun fronte è data dal rapporto tra la relativa superficie lorda e la dimensione di imposta a terra.

– Distanze

La distanza minima dai confini deve essere di mt. 0,50. I cornicioni e gli sporti non possono superare i cm. 25,00 dalla parete del fronte interessato incluso l'ingombro dell'eventuale grondaia.

Non sono ammesse costruzioni unite o in aderenza.

Il concessionario è responsabile della stabilità del terreno allo stesso concesso ed a quello immediatamente adiacente.

Per il rilascio dei permessi di costruire relativi alla realizzazione di edicole e cappelle sono dovuti gli oneri previsti da disposizioni di legge e/o di regolamento.

Le pareti perimetrali delle cappelle gentilizie dovranno essere realizzate in cemento armato dello spessore minimo di cm. 20, o in muratura di mattoni di tufo dello spessore minimo di cm. 30 legati con malta cementizia e comunque di dimensioni adeguate alle norme di costruzione vigenti, con la relativa verifica strutturale.

L'area interna centrale della cappella dovrà essere assolutamente libera da qualsiasi costruzione. Eventuali altari, ornamenti, sculture, ecc., potranno essere posti in modo da non impedire l'operatività dell'elevatore alzaferetri. La luce netta dell'ingresso alla cappella, dovrà avere la dimensione minima di mt. 1,00.

I loculi delle cappelle, devono essere realizzati in cemento armato, con pareti di spessore non inferiore a cm. 12. La portata del carico su soletta dovrà essere di almeno 270 Kg./mq.

Le pareti dei loculi devono presentare caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas.

I loculi devono risultare a perfetta tenuta ed il loro piano deve essere inclinato verso l'interno onde evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi. Gli stessi devono avere dimensioni minime interne di cm. 225x75x70, come disposto dalla Circolare del Ministero della Sanità n 24 del 24/06/1993 punto 13 esplicativa del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.

I rivestimenti dei monumenti funerari e dei loculi possono essere realizzati con marmi o pietre naturali di natura pregiata. È vietato l'uso di pietra arenaria, tufo e pietre sfaldabili, e comunque le caratteristiche dei rivestimenti dovranno essere adeguate nello stile a quelle già esistenti sui monumenti funerari limitrofi.

E' consentita per le cappelle la tinteggiatura esterna in alternativa al rivestimento marmoreo; il colore della tinteggiatura sarà quello indicato dall'Amministrazione.

La tipologia dei rivestimenti dovrà essere preventivamente concordata con l'Ufficio Tecnico.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e il termine di ultimazione lavori.

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, munendosi preventivamente dei prescritti assensi (SCIA, CILA, CIL e/o permesso di costruire) Per le variazioni di carattere ornamentale, per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione, e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è necessario presentare apposita CILA al Responsabile del Servizio Tecnico.

I concessionari dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni previste nell'atto di autorizzazione alla costruzione.

Il cantiere dovrà essere provvisto di apposita tabella ben visibile con indicazione dell'opera, del nominativo del committente, del progettista e delle ditte esecutrici, completi degli indirizzi. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

Il concessionario di cappelle è tenuto, altresì, a impiantare all'interno della cappella stessa un dispositivo di allarme che permetta a chiunque si trovi all'interno della cappella di segnalare eventuali pericoli o richieste di soccorso.

Art. 43 - Manutenzione delle sepolture private

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari.

Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

Le istanze relative, in carta legale a firma del concessionario, eredi o aventi causa, corredate da relazione asseverata e grafici, devono essere inoltrate al Servizio Tecnico che rilascerà l'autorizzazione previa istruttoria.

Il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, alla realizzazione di ogni intervento che si rendesse necessario per opere di sicurezza atte a tutelare l'incolumità pubblica e privata, per cause determinate dal proprio insediamento costruttivo o comunque ad esso connesse. Ove vi fosse inottemperanza da parte del concessionario, l'esecuzione dei lavori sarà fatta d'ufficio dall'Amministrazione Comunale che provvederà ad addebitare le relative spese a carico del concessionario.

Nel caso in cui il monumento funerario sia dichiarato inidoneo dal Responsabile del Servizio Tecnico, alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 (sei) mesi.

Art. 44 - Disposizioni per i lavori all'interno dei cimiteri

Gli operatori di imprese esterne che operano all'interno dei cimiteri dovranno sottostare alle disposizioni scritte impartite dal Servizio Tecnico. Non è consentito alle Imprese di utilizzare lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria.

Sono autorizzati alla realizzazione di monumenti funerari imprese edili ed artigiane regolarmente iscritte alla C.C.I.A., che siano in posizione regolamentare con gli obblighi assicurativi e previdenziali e munite di regolare polizza assicurativa R.C.I.E.

In mancanza delle prescritte autorizzazioni, è assolutamente vietato effettuare qualunque tipo di lavoro all'interno del cimitero cittadino.

Non possono essere eseguiti lavori edilizi all'interno dei cimiteri nelle giornate di sabato, domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso altresì il periodo che precede e segue la commemorazione dei defunti, per un numero di giornate da determinarsi con apposita comunicazione scritta, salvo necessità comprovate autorizzate dall'ufficio competente.

E' tassativamente vietato alle imprese di restare all'interno dei cimiteri all'infuori dei seguenti orari, dalle 8,00 alle 13,00 dalle 14,00 alle 17,30. Esse devono rispettare gli orari specificati, e comunque non possono essere in possesso delle chiavi dei cancelli cimiteriali.

Art. 45 - Responsabilità dei concessionari

I concessionari che si avvalgono dell'opera di privati imprenditori sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi per la esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma forfetaria per consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse. L'importo da versare sarà stabilito dal Servizio Tecnico secondo l'entità dell'opera da realizzare.

Art. 46 - Recinzione aree - materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio competente.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Si fa obbligo ai concessionari di verificare e di comunicare al Servizio Tecnico l'avvenuto conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta.

Art. 47 - Introduzione e deposito di materiali - accesso

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio competente.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e depositi a terra di cumuli di materiale da costruzione nelle adiacenze del manufatto da realizzare.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Per una migliore fruibilità da parte dei visitatori, nei giorni festivi le aree adiacenti alle costruzioni devono essere riordinate e libere da qualsiasi materiale edile.

E' fatto obbligo alle Imprese di pompe funebri di provvedere, a proprie spese entro il termine di 5 gg., alla rimozione e smaltimento delle eventuali corone funerarie e prodotti similari che vengono utilizzati durante il rito funebre.

Art. 48 – Vigilanza

Il Servizio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

I tecnici possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

A lavori ultimati il Responsabile del Servizio accerta la regolare esecuzione delle opere di costruzione. È vietato deporre sul pavimento delle cappelle, delle gallerie e dei marciapiedi dei loculari, come pure degli ossari, oggetti e materiali che possano costituire ostacolo e pericolo per i passanti, ed in particolare, cassette, vasi di fiori, candelabri, lampioni, scale, ecc.

Il personale di vigilanza provvederà alla rimozione immediata di tali oggetti senza alcun preavviso.

All'interno dei cimiteri è vietato a chiunque di vendere fiori, lumi, ceri ed ogni altra cosa.

E' vietato di accedere ai cimiteri con automezzi senza la prescritta autorizzazione.

L'acqua corrente si può utilizzare esclusivamente per detergere le lapidi e annaffiare, ogni altro uso è considerato improprio.

E' fatto divieto assoluto dell'utilizzo delle altre utenze (luce, gas, ecc.) interne al cimitero.

Art. 49 - Obblighi e divieti per gli addetti alla vigilanza

Il personale addetto alla vigilanza è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Il personale è altresì tenuto:

- a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;

- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- al personale suddetto è vietato: eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia nell'orario di lavoro che al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Art. 50 - Comportamento all'interno dei cimiteri

Tutte le persone che a qualsiasi titolo si trovino entro i cimiteri devono tenere un contegno serio, rispettoso del luogo e delle prescrizioni, verbali e scritte impartite dal personale di vigilanza. I congiunti possono assistere ad operazioni di esumazione, estumulazione o riduzione del defunto.

TITOLO IX

Disposizioni finali e transitorie

Art. 51 – Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del DPR 285/90 è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quindi con sanzioni amministrative da 1.549,37 Euro a 9.296,22 Euro. In caso di violazione dell'art. 48 comma 6, l'Amministrazione provvederà direttamente alla rimozione e smaltimento delle corone funerarie e prodotti similari, presso discariche autorizzate, e ad addebitare il relativo costo, maggiorato del 30%, direttamente all'impresa che non ha ottemperato a quanto previsto dal suddetto articolo.

Art. 52 - Redazione del Piano Regolatore Cimiteriale

Sarà cura del Consiglio Comunale adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.

Art. 53 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia. Il Regolamento comunale precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.